

Parte I
INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRIME ELEZIONI
DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI DELLA L.R. 79/2012

Premessa

Al fine di garantire uniformità e omogeneità nello svolgimento delle prime elezioni dei consorzi di cui alla l.r. 79/2012 il presente documento detta gli indirizzi e disciplina le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto e lo svolgimento delle operazioni elettorali in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 79/2012 e del D.P.G.R. 59/2013.

I commissari di cui all'articolo 33, comma 3 della l.r. 79/2012 coordinano tra loro le proprie attività per lo svolgimento delle prime elezioni dei Consorzi.

1. Ciascun Commissario con apposito atto:

a) individua fra gli enti gestori della bonifica ricadenti nel territorio di riferimento il personale e le strutture di supporto per tutte le attività connesse all'espletamento delle elezioni;

b) definisce la previsione di spesa per le operazioni elettorali e definisce le modalità di ripartizione delle spese fra gli enti gestori della bonifica in proporzione al numero di aventi diritto al voto e al numero di seggi individuati per ciascun ambito territoriale degli enti gestori;

c) redige, con le modalità di cui al paragrafo 6 dell'allegato al D.P.G.R.59/2013, un unico elenco degli aventi diritto al voto sulla base degli elenchi dei contribuenti aggiornati all'ultimo ruolo ovvero sulla base dei piani di classifica e degli atti vigenti alla data di entrata in vigore della l.r.79/2012, accorpando tutte le proprietà/partita consorziata presenti in più elenchi riferite allo stesso intestatario e individuando il soggetto titolare del diritto di voto secondo quanto stabilito dall'articolo 10, commi 2 e 4 (per le proprietà in comunione) e dall'articolo 10, comma 5 (per le persone giuridiche, minori e interdetti). Fatto salvo quanto previsto per le persone giuridiche, ogni iscritto nell'elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto. Ciascun consorziato è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi spettanti o il beneficio ricevuto anche in riferimento a più immobili di proprietà pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio. I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano, e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari. Per le persone giuridiche l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica;

d) istituisce, per il territorio di riferimento, tre sezioni elettorali ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l.r.79/2012, suddividendo gli aventi diritto di cui all'elenco definitivo in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo o beneficio ottenuto ordinando gli aventi diritto per carico contributivo o beneficio crescente e, a parità di carico o beneficio, per ordine alfabetico;

e) stabilisce, al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il numero e la distribuzione dei seggi, tenendo conto della distribuzione degli aventi diritto e delle particolarità geografiche del territorio, ovvero ciascun Commissario, laddove utile al fine sopra richiamato, può definire il numero e la distribuzione dei seggi secondo quanto disposto dallo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale con delibera n.397/1998 (art.7 comma 2) e pertanto deve essere costituito almeno un seggio elettorale nei Comuni ricadenti nel comprensorio fino a 15.000 abitanti, nei Comuni con abitanti superiori a 15.000 dovranno essere costituiti almeno due seggi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti è consentito laddove ritenuto utile, tenuto conto della distribuzione degli aventi diritto, l'accorpamento di più seggi.

2. Le elezioni di tutti i nuovi Consorzi di cui alla l.r.79/2012 dovranno svolgersi contestualmente e in un unico giorno.

3. Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

4. La validità dei voti contenuti nella scheda dovrà essere ammessa ogniqualevolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (univocità del voto) e, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

5. Al fine di favorire un'adeguata rappresentanza di genere, le liste dei candidati per ciascuna sezione sono presentate in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al paragrafo 15 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati e candidate dello stesso genere.

6. I seggi sono assegnati sulla base del criterio individuato nello schema tipo di Statuto (articolo 18) approvato con delibera del Consiglio regionale n.397/1998, adeguato a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 della l.r.79/2012 ai sensi del quale "ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque".

6.1. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati quattro seggi dei cinque spettanti ad ogni sezione,

6.2. Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore è assegnato il rimanente seggio.

6.3. All'interno di ciascuna lista sono eletti, nell'ordine, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi mancanti, si procede scorrendo la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa. In caso di parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato o a parità di importo il candidato più giovane.

6.4. In caso di parità di voti di lista i quattro seggi andranno assegnati alla lista con i candidati che abbiano ottenuto in totale il maggior numero di preferenze.

6.5. Nel caso che venga presentata una sola lista, all'interno di ogni sezione, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi mancanti, si procede scorrendo la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa .

6.6. Nel caso che non sia presentata alcuna lista sono eletti i candidati singoli maggiormente votati, all'interno di ogni sezione.

PARTE II
MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRIME ELEZIONI
DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI DELLA L.R. 79/2012

1. Indizione delle elezioni

1. Il commissario entro 90 giorni dalla nomina indice, con proprio atto, le elezioni dell'assemblea del nuovo consorzio, indicando la data, l'orario di svolgimento delle stesse, il numero e l'ubicazione dei seggi e le modalità di svolgimento delle operazione elettorali.
2. Del decreto di indizione è data notizia con le modalità di cui all'articolo 10, commi 9 e 10 della l.r.79/2012 e di cui paragrafo 12 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013.

2. Costituzione ufficio elettorale temporaneo

1. Il Commissario, con l'atto di indizione delle elezioni, costituisce un ufficio unico dedicato alle procedure elettorali di cui al paragrafo 13 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013. L'ufficio ha il compito di coadiuvare il Commissario nel lavoro di coordinamento delle singole strutture degli enti gestori deputate alle attività propedeutiche al voto (elaborazioni catastali, servizi informatici, sportello al pubblico, call center, ecc.).
2. Il Commissario sceglie la sede sentiti gli enti interessati. L'ente ospitante mette a disposizione risorse umane e strutture di supporto per l'operatività dell'ufficio (spazi, strumentazione informatica, connettività, ecc.). I costi relativi rientreranno nel computo dei costi totali da ripartire tra gli enti.
3. Gli enti di bonifica indicano al Commissario il personale per la composizione dell'Ufficio elettorale.

3. Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto

1. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, è predisposto, con le modalità di cui al par.2., lettera c) degli indirizzi di cui alla parte I del presente documento.
2. Gli elenchi forniti contengono, per ciascun avente diritto al voto almeno:
 - a) le generalità, luogo e data di nascita;
 - b) per le persone giuridiche la denominazione, ragione sociale e sede;
 - c) sezione elettorale di appartenenza e seggio di riferimento per l'esercizio del diritto di voto.
3. Le liste degli aventi diritto al voto pubblicate in conformità a quanto previsto al paragrafo 7 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 conterranno, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, unicamente la descrizione anagrafica dell'avente diritto al voto e sezione elettorale di appartenenza.
4. Laddove il Commissario lo ritenga utile, potranno essere messi a disposizione sistemi di interrogazione on-line dal quale l'avente diritto al voto potrà accedere alle informazioni relative alla propria posizione.

4. Elenco definitivo degli aventi diritto al voto

1. Rettificando quanto disposto al paragrafo 6 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 ciascun Commissario

provvede ad approvare, con proprio decreto, l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto entro 90 giorni dalla propria nomina.

2. Rettificando quanto disposto al paragrafo 7 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 il decreto di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicato per un periodo di giorni 30 consecutivi.

3. Rettificando quanto disposto al paragrafo 9 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 contro le risultanze dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 31° giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente punto 2.

4. Rettificando quanto disposto al paragrafo 10 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 il Commissario entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 3, si pronuncia con le modalità di cui al paragrafo 10 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni all'elenco.

5. Espletate le procedure di cui ai paragrafi 7, 8, 9, 10, 11 dell'allegato al d.p.g.r.59/2013 così come modificati dal presente atto il Commissario approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

6. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, sulla base dell'elenco definitivo, sono compilati gli elenchi elettorali in ordine alfabetico, utilizzando per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale, e per le persone giuridiche denominazione, ragione sociale e sede e codice fiscale.

5.Presentazione delle liste

1. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 14, 15, 16, 17, 18 19 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 e, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 dello schema tipo di Statuto, le liste presentate devono essere corredate di nome ed eventuale simbolo. In caso di omonimie o di simboli uguali o aventi caratteristiche atte a generare confusione nell'identificazione delle varie liste, il Commissario potrà chiederne la modifica tenendo conto dell'ordine di presentazione delle liste.

2. Le liste dei candidati per ciascuna sezione devono essere presentate in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al paragrafo 15 dell'allegato al d.p.g.r.59/2013. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati e candidate dello stesso genere. Se i candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Ai fini del corretto calcolo del numero dei due terzi, si deve arrotondare all'unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (secondo il criterio dell'arrotondamento "matematico" all'unità più vicina).

3. Liste di differenti sezioni possono avere lo stesso nome ed eventuale simbolo.

4. È possibile il collegamento tra liste di differenti sezioni a patto che rechino stesso nome, simbolo e programma .

5. In ciascuna lista è indicato, ove possibile, almeno un candidato in rappresentanza di ciascuno dei territori ricadenti nella competenza degli enti gestori individuati nella vigenza della l.r. 34/1994.

6. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori della lista sono autenticate con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto a riceverla o trasmissione unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità o con modalità telematica certificata) o nelle restanti forme previste dalla legge.

7.I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di candidati.

8.Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione di candidati o di sottoscrittori, ha

efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

9. Rettificando quanto disposto al paragrafo 17 dell'allegato al d.p.g.r. 59/2013 la consegna delle liste deve essere effettuata nei giorni compresi tra trentatreesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni.

10. Rettificando quanto disposto al paragrafo 20 dell'allegato al d.p.g.r.59/2012 le determinazioni motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, sono comunicate, entro il ventitreesimo giorno anteriore alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista o al rappresentante della lista, a tal fine le liste possono essere corredate dall'indicazione del rappresentante di lista. Il primo firmatario di ciascuna lista o il rappresentante di lista indicato, fornisce all'atto di presentazione della lista l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito cui inviare a mezzo raccomandata A/R le comunicazioni.

11. Per ciascuna lista possono essere designati rappresentanti di lista, la designazione deve avvenire in forma scritta e l'autenticazione delle firme deve essere redatta con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000. Le designazioni possono essere consegnate all'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente il giorno di votazione oppure gli stessi rappresentanti possono accreditarsi presso il presidente di seggio il giorno della costituzione del seggio, muniti di documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia e attestazione dell'incarico.

12. Il rappresentante di lista può assistere alla costituzione del seggio elettorale, alle votazioni e allo scrutinio finale. Può esibire un simbolo della lista di appartenenza e tenere copia dei registri elettorali, può annotare il numero degli elettori che si presentano a votare ma, per la legge sulla riservatezza dei dati personali, non può compilare elenchi delle persone che non si presentano al voto, né l'identità dei votanti. Durante lo scrutinio, ha potere consultivo, può esprimere contestazioni che vengono iscritte a verbale, non ha però diritto di veto in merito alla validità o nullità delle schede elettorali scrutinate.

6. Schede per la votazione

1. Le liste accettate sono trascritte dal Commissario, distinte per ciascuna sezione e numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
2. Al fine di agevolare le operazioni di voto, le schede per le tre sezioni elettorali possono essere anche di colore diverso.
3. Il commissario approva con proprio atto le schede per le tre sezioni elettorali. Il fac-simile della scheda è depositato presso ogni seggio.

7. Deleghe e titoli di legittimazione

1. I titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto nei casi di cui all'articolo 10, comma 5 e la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012, devono essere presentati, anche con autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, al Commissario entro il decimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni.
2. Per la rappresentanza dei minori è necessario produrre: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale e l'autocertificazione della propria qualità;
3. Per la rappresentanza degli interdetti è necessario produrre: provvedimento di nomina del tutore o curatore e l'autocertificazione della propria qualità.
4. Per la rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all'amministrazione giudiziaria è necessario

produrre: documentazione che attesti la qualità di curatore o di amministratore e l'autocertificazione della propria qualità.

5. Per la rappresentanza delle comunioni è necessario produrre: una dichiarazione congiunta firmata dai titolari della maggioranza delle quote di attribuzione della rappresentanza ad uno di loro.

6. In caso di iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con l'affittuario o con il conduttore è necessario produrre: dichiarazione congiunta firmata dal proprietario e dal titolare di un diritto reale, dall'affittuario o dal conduttore che indichi chi di loro eserciterà il diritto di voto.

7. Per la rappresentanza delle persone giuridiche è necessario produrre, oltre al documento d'identità del legale rappresentante e alla relativa autocertificazione della propria qualità: visura camerale o visura o certificato dell'anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione.

8. Per la rappresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento.

9. La delega, conferita nei casi e con le modalità di cui all'articolo 10, commi 6 e 7 della l.r.79/2012, non può essere conferita ai Commissari di cui al d.p.g.r. 59/2012, agli attuali commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2012, ai Presidenti delle Unioni dei Comuni interessate e ai dipendenti dei consorzi di bonifica, e può essere presentata direttamente al seggio elettorale ove viene annotata nei rispettivi elenchi elettorali. Le firme sulle deleghe sono autenticate con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto a riceverla o trasmissione unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità o con modalità telematica certificata) o nelle restanti forme previste dalla legge.

8. Validità del voto

1. Sulla base di quanto disposto dell'articolo 7 dello schema tipo di Statuto ogni iscritto nell'elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli sarà consegnata una sola scheda relativa a quella sezione nella quale risulta iscritto.

I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano, e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.

2. L'elettore può esprimere una preferenza di candidati appartenenti alla medesima lista, mediante apposizione di un segno sul nome del candidato prescelto.

3. Quando il voto è attribuito tracciando un segno solo sul nome del singolo candidato e non anche sulla lista, si attribuirà comunque un voto alla lista a cui appartiene il candidato prescelto, oltre che assegnare il voto di preferenza.

9. Ineleggibilità

1. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 dello schema tipo di Statuto non possono essere eletti membri dell'assemblea:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata della interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

- e) i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull' amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti degli Enti gestori della bonifica ai sensi della L.R. 34/1994;
- g) coloro che hanno maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- l) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- m) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio elettorale;
- n) i commissari di cui all'articolo 33, comma 3 della l.r.79/2012.

2. Non possono essere contemporaneamente eletti gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato di minori contributi.

10. Composizione dei seggi elettorali

1. Il Commissario può stipulare un accordo per l'utilizzo di personale e strutture dei Comuni per l'espletamento delle operazioni elettorali. I seggi potranno, anche, essere insediati presso spazi comunali accessibili al pubblico individuati tra i locali idonei per accessibilità alle persone a ridotta mobilità e dotati di connettività di rete.
2. I seggi elettorali sono composti da 3 persone: 1 presidente, 1 segretario e 1 scrutatore.
3. Il Commissario nomina, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, i componenti dei seggi selezionandoli dalle liste degli scrutatori dei comuni facenti parte del comprensorio di bonifica ovvero tra coloro che si trovano nella condizione (stato di disoccupazione) di cui all'articolo 2 del d.lgs 181/2000. Il commissario nomina inoltre i supplenti, nella misura di almeno 1 ogni due seggi, che saranno retribuiti con l'intero compenso di cui al successivo paragrafo 5 solo ove chiamati a sostituire i membri effettivi, se non chiamati a sostituire i membri effettivi, saranno retribuiti nella misura del 30% del compenso degli scrutatori di cui al successivo paragrafo 5. Il Commissario può inoltre selezionare un componente dei tre previsti per ciascun seggio tra il personale degli enti gestori, ai quali spetta il solo compenso di cui al successivo paragrafo 5.
4. Non possono far parte del seggio i sottoscrittori e i candidati delle liste ammesse al voto.
5. Ai componenti del seggio spetta un compenso omnicomprendente, stabilito dal Commissario, avendo come limite massimo l'importo previsto per gli scrutatori ed i Presidenti per le ultime elezioni amministrative.
6. I componenti di seggio sono tenuti a comunicare tempestivamente l'impossibilità ad assumere l'incarico. Il Commissario provvede immediatamente alle relative sostituzioni.
7. Nel caso in cui uno o più componenti del seggio non si presentino all'apertura dello stesso, il presidente del seggio avverte immediatamente il Commissario, che provvede a sostituirlo scegliendo tra i componenti supplenti. Nel caso in cui il presidente non si presenti, assume la carica il più anziano dei due componenti.

11. Preparazione e insediamento del seggio

1. Il Commissario, attraverso l'ufficio elettorale, predispone tutto il materiale necessario per i seggi, anche previo accordo con i Comuni; organizza il supporto ai seggi, è responsabile della conservazione delle schede e dei plichi.

2. Il Presidente di seggio compie, coadiuvato dal segretario, tutte le operazioni elettorali ed in particolare:

- riceve tutto il materiale occorrente;
- è responsabile della sigillatura delle urne;
- provvede alla nomina del segretario eventualmente assente;
- sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti del seggio elettorale;
- garantisce una presenza di almeno due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il presidente stesso oppure il segretario. Allo scopo di garantire la regolare ed ordinata esecuzione delle operazioni elettorali, il presidente adotta i provvedimenti ritenuti fondamentali, potendo altresì richiedere, se necessario, l'intervento della Forza Pubblica.
- decide, udito in ogni caso il parere del segretario, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati.
- è responsabile della consegna dei plichi contenenti i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali del proprio seggio.
- al termine delle operazioni di voto, consegna i plichi contenenti le schede votate, i verbali, le schede non votate e tutto il materiale del seggio al Commissario o a suo delegato.
- Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. Provvede alla compilazione del verbale.

3. Lo svolgimento delle operazioni elettorali può essere effettuato anche con supporto ed assistenza di tipo informatico. In tal caso, il Commissario, attraverso l'ufficio elettorale dovrà prevedere la dotazione dei seggi di PC, stampante e connessione web per la registrazione delle operazioni di voto. Inoltre il Commissario potrà realizzare un database degli aventi diritto al voto con la duplice funzione di adempiere agli obblighi di pubblicazione e di utilizzare lo strumento informatico per la registrazione dei votanti.

4. E' nella facoltà del Commissario realizzare un database on line al fine di permettere agli elettori di votare in qualunque seggio del comprensorio agevolando la partecipazione e l'accesso e la registrazione al voto.

5. In caso di assistenza informatica alle operazioni di voto la stampa della scheda elettorale, disponibile al seggio in formato digitale non editabile può essere effettuata direttamente al seggio. Le schede stampate conformi al fac- simile approvato dal Commissario sono vistate da almeno due componenti del seggio.

12. Elettori

1. Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio, oltre ai dipendenti del Consorzio, ai rappresentanti di lista o altro personale appositamente adibito.

2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

3. I portatori di handicap o gli affetti da altro grave impedimento possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come accompagnatore. Il presidente, prima di consegnare la scheda si accerterà con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore apponendo la seguente dicitura: "*ha*

votato con l'assistenza del Sig.....".

13. Identificazione dell'elettore

1. L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire:
 - a) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposito campo di identificazione del database elettorale, ove presente, o della lista dei votanti, andranno indicati gli estremi del documento.
 - b) Per l'identificazione da parte di uno dei componenti del seggio; in tal caso l'identificazione si opera con la spunta nell'apposito campo del database elettorale o con relativa annotazione sulla lista dei votanti.
2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

14. Operazioni di votazione

1. Il Presidente, una volta identificato l'elettore e accertato il diritto all'esercizio del voto, gli consegnerà la scheda vistata da almeno due dei componenti del seggio, corrispondente alla sezione nella quale risulta iscritto.
2. Consegnerà altresì al votante la matita e lo inviterà a recarsi in cabina onde esercitare il diritto di voto e, se richiesto, fornirà spiegazioni riguardanti il modo di esprimere il voto.
3. Il votante, espresso il voto, piegherà e chiuderà la scheda, consegnandola, insieme alla matita, al Presidente, il quale dopo essersi accertato che la scheda sia quella precedentemente assegnata, la introdurrà nell'urna relativa alla sezione di appartenenza.
4. Nel contempo un componente del seggio che ha riscontrato il numero d'ordine d'iscrizione e la sezione dell'elettore, apporrà la spunta nell'apposito campo del database elettorale o della lista dei votanti.
5. qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.
6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
7. Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda – che dovrà essere annullata e sia riammesso a votare solo dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.
8. Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
9. L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una

busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata, il Presidente deve consegnarne un'altra da prelevare dal plico delle schede residue, previa annotazione relativa alla consegna di una seconda scheda, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore.

15. Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 17 dello schema tipo di statuto dichiarata chiusa la votazione, il Presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa.
2. Le schede non utilizzate, previo scrutinio numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio;
3. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti che trascrive sui verbali;
4. Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

16. Operazioni di scrutinio

1. Il Presidente, assistito dal segretario e dello scrutatore effettua lo spoglio delle schede. Rappresentanti di lista, precedentemente individuati all'atto di presentazione delle liste, possono assistere allo spoglio e possono esprimere pareri sulla validità dei singoli voti. Una volta terminato lo spoglio, il presidente redige apposito verbale e sigilla le schede secondo le istruzioni ricevute insieme al materiale del seggio. Il presidente del seggio provvede a far trasportare i plichi con le schede e i verbali presso la sede dell'ufficio elettorale.
2. Lo scrutinio delle schede è pubblico e può assistervi chiunque a patto di non recare intralcio e disturbo alle operazioni di spoglio. Il Presidente può allontanare chi deliberatamente tiene comportamenti atti a rallentare o ostacolare il corretto svolgimento delle operazioni.

17. Schede corrispondenti a voti contestati

1. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente, sentiti gli scrutatori;
2. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, le relative decisioni del Presidente andranno anche riportate nel verbale.

18. Validità delle elezioni

1. Sulla base dell'articolo 18 dello schema tipo di statuto di cui alla delibera del Consiglio regionale 397/1998, le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

19. Proclamazione degli eletti e reclami

1. Il Commissario sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede alla proclamazione degli eletti.
2. Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato reclamo al Commissario entro dieci giorni dalla data della proclamazione.

3. Il Commissario, non oltre quindici giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti decide su eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.

4. Il Commissario, entro 7 giorni dalla proclamazione dei risultati, invia agli interessati per raccomandata A\R o posta elettronica certificata la comunicazione della loro elezione e richiede loro una comunicazione circa la sussistenza dei requisiti di eleggibilità. I candidati eletti rispondono inviando per raccomandata A\R o posta elettronica o consegnandola alla sede dell'ufficio elettorale, l'accettazione dell'elezione e la documentazione richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di risposta o in caso di diniego dell'accettazione dell'elezione, il Commissario procede ad inviare analoga comunicazione agli altri candidati nell'ordine di preferenze ricevute.